



Avv. Maurizio Iorio



Contratto di Agenzia ¹

Domande e risposte

Indice

(1) Contratto di agenzia: gli errori più ricorrenti commessi dalle aziende nel calcolo dell'indennità di mancato preavviso.

Pag. 3

(2) Registrazione di un nuovo contratto di Agenzia

Avrei necessità di capire l'iter per la registrazione di un nuovo contratto di Agenzia.

Una volta sottoscritto l'atto, dobbiamo procedere alla registrazione presso l'AdE?

Dobbiamo pagare l'imposta di registro? In che misura?

Pag. 5

(3) Riduzione temporanea di zona in un contratto di agenzia

Abbiamo ridotto la zona ad uno dei ns. Agenti (impatto < 5%). Al momento non siamo troppo convinti di affidarla ad un altro.

¹ **NOTA** : Ho cominciato a raccogliere , raggruppandole monograficamente , le (sole) domande brevi e le risposte “ secche “ che mi capita di dare ai miei clienti nel corso della pratica professionale , o agli associati di ANDEC - Confcommercio (Associazione Nazionale dei Produttori e Importatori di Elettronica Civile , di cui sono Presidente) nell' ambito della laboriosa e continua attività consultiva fornita dall' associazione . La presente raccolta fa parte di un gruppo di diversi elaborati tematici , tutti quanti consultabili scaricabili dal sito www.avvocatoiorio.it , che saranno continuamente aggiornati alla luce di una selezione dei nuovi quesiti posti e delle correlative risposte da me via via fornite . Naturalmente , proprio per la loro brevità ed estrema concisione le risposte qui raccolte hanno un carattere meramente indicativo e come tali devono essere considerate . **Qualsiasi scelta ponderata deve essere subordinata ad un quesito preciso , specifico ed articolato e ad una risposta altrettanto specifica , ponderata e motivata** .



Avv. Maurizio Iorio

Vorrei sapere se esiste la possibilità di affidare una zona supplementare a tempo determinato



Pag. 6

(4) Perfezionamento di transazione con società agenziale

A fine mese scade il preavviso di recesso del contratto di agenzia che abbiamo comunicato ad una delle ns Agenzie (trattasi di una società agenziale , una Srl). Abbiamo raggiunto con l' agente un accordo su tutte le pendenze , inclusa l' indennità di cessazione del contratto , e vorremmo perfezionare tale accordo con l' agente davanti alla Commissione di Conciliazione costituita presso Confcommercio Milano , al fine di evitare che l' agente possa un domani impugnare gli accordi raggiunti e sollevare in ipotesi ulteriori pretese . Mi sa dire chi devo esattamente contattare per organizzare la sessione della Commissione a tal fine necessaria ?

Pag. 6

(5) Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia

Avendo letto un Suo articolo in proposito di qualche anno fa , vorrei sapere se, anche alla luce del vigente regolamento Enasarco , le ditte estere extra comunitarie senza sede nè dipendenze in Italia abbiano obbligo di essere iscritte ad Enasarco per i propri agenti italiani operanti in Italia

Pag. 7

(6) Agente " generale " che coordina altri agenti

Avremmo intenzione di stipulare un contratto di collaborazione autonoma con soggetto di lunga esperienza commerciale che dovrebbe fungere da supervisore / coordinatore dei nostri agenti al fine di aumentare il fatturato sviluppato da questi ultimi in una determinata regione . Vorremmo pagare a questo nuovo collaboratore un compenso esclusivamente o



Avv. Maurizio Iorio

essenzialmente in misura fissa mensile ed inquadrarlo come agente generale , ossia come agente che coordina altri agenti . Infatti , abbiamo notato che il vigente AEC commercio prevede in tal caso l' obbligo di remunerare tale attività in forma non provvigionale . Inoltre , vorremmo concedergli certi benefit , tra cui l' uso di un telefono cellulare, di carta di credito aziendale, di auto . Cosa ne pensa ?



Pag. 10



Avv. Maurizio Iorio

Domande e risposte

4

1. Contratto di agenzia: gli errori più ricorrenti commessi dalle aziende nel calcolo dell'indennità di mancato preavviso.

Risposta :

Ricordo anzitutto che , ai sensi del vigente AEC Commercio , i termini di preavviso sono i seguenti :

- a) Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario:
 - 3 mesi fino alla fine del 3° anno di durata del contratto ;
 - 4 mesi per il 4° anno ;
 - 5 mesi per il 5° anno ;
 - 6 mesi per il 6° anno e per tutti gli anni successivi .
- b) Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:
 - 5 mesi fino alla fine del 5° anno di durata del contratto ;
 - 6 mesi per il 6°, 7° e 8° anno ;
 - 8 mesi per i contratti di durata superiore a 8 anni.

Nel caso in cui sia **l' agente a recedere dal contratto** , i termini di preavviso previsti sono i seguenti :

- a) Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario:
 - 3 mesi
- b) Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario
 - 5 mesi

L' agente è tenuto a comunicare per iscritto il suo preavviso di recesso .

Inoltre :

- è stabilito , in deroga a quanto previsto all' art. 1750 cc. ultimo comma (il quale recita : " *Salvo diverso accordo tra le parti , la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l' ultimo giorno del mese di calendario* ") , che la scadenza del periodo di preavviso si calcola a far data dal giorno in cui il preavviso di recesso è stato comunicato , e quindi la relativa scadenza può ora coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario ;
- è precisato , nel caso ce ne fosse bisogno , che " ... *Durante la prestazione del periodo di preavviso il rapporto decorre regolarmente , con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato* " .

Rimane fermo il diritto per la parte recedente di **sostituire il preavviso con un' indennità** calcolata in dodicesimi delle provvigioni afferenti l' anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso non effettuati . Si stabilisce che " ... *ove più favorevole , la media retributiva sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione del recesso* " (art. 11) .

Fatta questa premessa , questi sono alcuni degli errori più ricorrenti :

- Errata determinazione del mese da cui calcolare l' indennità di mancato preavviso

Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano

E-mail: m.iorio@avvocatoiorio.it

Posta certificata: maurizio.iorio@milano.pecavvocati.it

Sito : www.avvocatoiorio.it

Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383

Skype maurizio8651

Fax. +39 (0)293661351



Avv. Maurizio Iorio

La casa comunica il suo recesso senza preavviso il 16 settembre 2012 ; è dovuta in ipotesi un' indennità di mancato preavviso di 6 mesi da calcolare sulla media dei corrispettivi dei dodici mesi *immediatamente precedenti la comunicazione del recesso* : i 12 mesi devono essere calcolati sul periodo settembre 2012 / agosto 2012 , senza computare , quindi, il mese in cui è stato comunicato il recesso (quindi : NON sul periodo ottobre 2012 / settembre 2011) .

- Errata determinazione dei corrispettivi mensili su cui calcolare l' indennità di mancato preavviso :
- (1) Anzitutto , va ricordato che l' indennità di mancato preavviso si calcola su " .. *tutte le somme corrisposte in costanza del contratto di agenzia , anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio " . Pertanto non vanno considerate le sole provvigioni ed i premi ma anche i rimborsi spese (che invece vengono talora esclusi per errore ricorrente)*
- (2) L' indennità di mancato preavviso si calcola con riferimento al momento in cui le provvigioni MATURANO (l' AEC si riferisce alle provvigioni " *di competenza* " nel periodo di riferimento) e NON al momento in cui sono erogate : nel nostro esempio (recesso senza preavviso comunicato il 16 settembre 2012) , se l' agente ha diritto ad un premio semestrale da corrispondergli nel dicembre 2012 su affari promossi nel primo semestre del 2012 , oppure se egli ha diritto a vedersi pagate delle provvigioni nell' ottobre 2012 su affari procacciati nell' agosto 2012 , tale premio e tali provvigioni vanno comunque considerati nel calcolo dell' indennità di mancato preavviso essendo irrilevante il mese in maturerà il diritto dell' agente al pagamento ma rilevando solo - ai fini del calcolo dell' indennità di mancato preavviso - il mese in cui egli ha eseguito la prestazione che il detto premio e le dette provvigioni sono destinate a remunerare .



Avv. Maurizio Iorio

- Indennità di mancato preavviso e conteggio dell' anzianità dell' agente ai fini del calcolo dell' indennità di cessazione del contratto di agenzia :

6

Va ricordato che NON sussiste necessità di computare , ai fini delle indennità di cessazione del rapporto , i ratei afferenti i mesi di preavviso sostituiti dalla corrispettiva indennità avendo la stessa natura *sostitutiva* - ossia indennitaria a fronte di un periodo mai " lavorato " - e non retributiva ² .

2. Registrazione di un nuovo contratto di Agenzia

Avrei necessità di capire l'iter per la registrazione di un nuovo contratto di Agenzia.

Una volta sottoscritto l'atto, dobbiamo procedere alla registrazione presso l'AdE?

Dobbiamo pagare l'imposta di registro? In che misura?

Risposta :

Preciso che la registrazione del contratto di agenzia non é obbligatoria . Lo diviene contrattualmente solo se il contratto d' agenzia contiene una clausola che obbliga alla registrazione .

Inoltre se si tratta di contratto di agente con deposito , in tale caso il preponente deve annotare il contratto con deposito ex Ufficio IVA (R.M. 30.03.1974, n. 548161) prima che la merce sia consegnata all' agente depositario .

3. Riduzione temporanea di zona in un contratto di agenzia

² Infatti , come rilevato dalla Suprema Corte , " ... *Nel rapporto di agenzia a tempo indeterminato , il preponente che intenda recedere ha la facoltà di sostituire ,anche senza il consenso dell' agente , al preavviso dovuto secondo la disposizione dell' art. 1750 cc. , una corrispondente indennità che, essendo sostitutiva , ai sensi del comma 2 del citato art. 1750 , della diversa situazione giuridica che si determinerebbe in caso di recesso con regolare preavviso , caratterizzata dalla cessazione differita del rapporto alla scadenza del termine di preavviso, provoca l' immediata cessazione del rapporto e , conseguentemente , esclude il periodo di preavviso ed i compensi ad essi relativi dal calcolo delle indennità per lo scioglimento del contratto di cui all' art. 1751 cc. ...* " (Cass. 20.08.1993 , n. 8795)



Avv. Maurizio Iorio

Abbiamo ridotto la zona ad uno dei ns. Agenti (impatto < 5%). Al momento non siamo troppo convinti di affidarla ad un altro.

Vorrei sapere se esiste la possibilità di affidare una zona supplementare a tempo determinato

Risposta

Posso ipotizzare la seguente soluzione : la Sua azienda e l' agente , di comune accordo , trasformano il contratto attuale a tempo indeterminato in un contratto a tempo determinato per la zona da Lei ipotizzata ; alla cessazione del termine, quindi , o la Sua azienda liquida all' agente l' indennità di cessazione ex AEC e non lo " utilizza " più , o , sempre di comune accordo (sempre che lo stesso sussista) , poco prima della cessazione le parti concordano nuovamente per iscritto la trasformazione del contratto di agenzia a termine in contratto di agenzia a tempo indeterminato per una nuova zona . Il tutto é piuttosto macchinoso e presuppone la capacità per il competente ufficio della Sua azienda di redigere correttamente le 2 scritture contrattuali all' uopo necessarie . Forse sarebbe meglio quindi soprassedere.

4. Perfezionamento di transazione con società agenziale

A fine mese scade il preavviso di recesso del contratto di agenzia che abbiamo comunicato ad una delle ns Agenzie (trattasi di una società agenziale , una Srl). Abbiamo raggiunto con l' agente un accordo su tutte le pendenze , inclusa l' indennità di cessazione del contratto , e vorremmo perfezionare tale accordo con l' agente davanti alla Commissione di Conciliazione costituita presso Confcommercio Milano , al fine di evitare che l' agente possa un domani impugnare gli accordi raggiunti e sollevare in ipotesi ulteriori pretese . Mi sa dire chi devo esattamente contattare per organizzare la sessione della Commissione a tal fine necessaria ?

Risposta

Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano

E-mail: m.iorio@avvocatoiorio.it

Posta certificata: maurizio.iorio@milano.pecavvocati.it

Sito : www.avvocatoiorio.it

Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383

Skype maurizio8651

Fax. +39 (0)293661351



Avv. Maurizio Iorio

Nel caso di specie NON occorre perfezionare la transazione avanti alla Commissione di Conciliazione né ad alcun altro organismo all' uopo competente , in quanto la disposizione dell' art. 2113 del cc (“ *Le rinunzie e le transazioni , che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti dalle disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi ... non sono valide* “ “ ... *Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185 , 410 e 411 del c.p.c.* “) NON si applica agli agenti che svolgono la loro attività sotto forma di società (siano queste , indifferentemente , società di capitali oppure di persone) , ma solo agli agenti che agiscono individualmente .

Quando dovete perfezionare un accordo che comporta rinunce o transazioni da parte dell' agente che agisce sotto una ditta individuale , potete contattare la Commissione di Conciliazione costituita presso Confcommercio Milano direttamente (la Segreteria ANDEC Vi darà se avete necessità i riferimenti per la persona da contattare). Occorre beninteso che l' agente sia iscritto a FNAARC . La Commissione di Milano é competente anche se l' agente é domiciliato in altra città o regione , purché beninteso la Vostra società sia iscritta, oltre che ad ANDEC , a Confcommercio / Unione del Commercio di Milano .

Se per qualche motivo non potete rivolgerVi alla Commissione di Conciliazione di Milano vogliate contattare ANDEC per la ricerca di un' altra soluzione .

5. Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscriversi ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia

Avendo letto un Suo articolo in proposito di qualche anno fa , vorrei sapere se, anche alla luce del vigente regolamento Enasarco , le ditte estere extra comunitarie senza sede nè dipendenze in Italia abbiano obbligo di essere iscritte ad Enasarco per i propri agenti italiani operanti in Italia.

Risposta

Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano

E-mail: m.iorio@avvocatoiorio.it

Posta certificata: maurizio.iorio@milano.pecavvocati.it

Sito : www.avvocatoiorio.it

Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383

Skype maurizio8651

Fax. +39 (0)293661351



Avv. Maurizio Iorio

Anche alla luce del nuovo regolamento Enasarco (vedi sotto) posso confermare che le aziende straniere che NON hanno sedi o filiali in Italia NON sono tenute ad iscrivere i loro agenti operanti in Italia all' Enasarco .

Titolo II - ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

Articolo 2 - Obbligo d'iscrizione

- 1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti di cui all'articolo 1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. L'obbligo di iscrizione riguarda sia gli agenti operanti individualmente sia quelli operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta.*
- 2. Resta ferma l'applicazione delle norme dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.*
- 3. Nei casi diversi da quelli disciplinati al comma 1 la Fondazione può autorizzare l'agente che lo abbia richiesto ad iscriversi alla Fondazione medesima. In tal caso l'agente è ammesso al versamento, a suo esclusivo carico, del contributo di cui all'articolo 4 e seguenti.*

Il Ministero del Lavoro (Direzione Generale per l' attività Ispettiva) in data 19.11.2013 , con documento Prot. 37/00201183 , ha risposto ad un interpello di Confimi (*Confederazione dell' Industria Manifatturiera Italiana e dell' impresa privata*) circa la sussistenza dell' obbligo di posizione contributiva ad ENASARCO per gli agenti italiani che operano all' estero . Le conclusioni del Ministero sono state che ai sensi del Regolamento CE n. 883/2004 (art. 5 , comma1) - come modificato ed integrato dal successivo Reg. CE 988/2009 - nel caso degli agenti di commercio ed e in ogni altro caso di lavoro autonomo si applica la legislazione dello Stato in cui l' attività è esercitata . Nel caso in cui quest' ultima sia esercitata in diversi Stati Membri dell' Unione Europea , si applicano , per determinare lo stato la cui legislazione è applicabile , alcuni criteri integrativi stabiliti nel parallelo



Avv. Maurizio Iorio

Regolamento CE n. 987 del 2009 (all' art. 14 , par. 6) , tendenti ad individuare la legislazione dello stato in cui l' agente è domiciliato , purché svolga ivi almeno il 25% del valore della propria attività .

Orbene , le conclusioni del Ministero, in esito all' interpello , sono in parte condivisibili ed in parte erronee , come segue :

“ Pertanto, riassumendo in base alle disposizioni sopra riportate, l'obbligo di iscrizione alla fondazione ENASARCO risulta riferibile:

- *agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;*
- *agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia;*
- *agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività;*
- *agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d'interessi;*
- *agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all'estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.*

Da ultimo, per quanto concerne la “residuale” categoria dei preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all'iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza. “

L' affermazione del Ministero secondo cui i preponenti stranieri “ *anche se privi di sede o dipendenza in Italia*” sarebbero obbligati ad iscrivere ad Enasarco i loro agenti operanti in Italia **è errata in quanto contraddice la disciplina di legge italiana** : infatti , chiarito che a seguito dell' applicazione dei Regolamenti CE richiamati la materia previdenziale viene ad essere regolata , nel caso che ci interessa , dalla ***lex locis laboris*** , ossia dalla legislazione italiana , viene ad applicarsi in tal caso proprio la Legge n. 12 del 1973 la quale, come sopra ricordato , **all' art. 5 , comma 1 esclude dall' obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza Enasarco gli agenti ed i rappresentanti “ ... che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti stranieri “ che NON abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia .**

6 . Agente " generale " che coordina altri agenti

Avremmo intenzione di stipulare un contratto di collaborazione autonoma con soggetto di lunga esperienza commerciale che dovrebbe fungere da supervisore / coordinatore dei nostri agenti al fine di aumentare il fatturato sviluppato da questi ultimi in una determinata



Avv. Maurizio Iorio

regione . Vorremmo pagare a questo nuovo collaboratore un compenso esclusivamente o essenzialmente in misura fissa mensile ed inquadrarlo come agente generale , ossia come agente che coordina altri agenti . Infatti , abbiamo notato che il vigente AEC commercio prevede in tal caso l' obbligo di remunerare tale attività in forma non provvigionale . Inoltre , vorremmo concedergli certi benefit , tra cui l' uso di un telefono cellulare, di carta di credito aziendale, di auto . Cosa ne pensa ?

11

Risposta

Lei solleva una questione molto ricorrente di cui , tra l' altro , mi sto occupando professionalmente in questi giorni : il fatto é che in questi casi l' " agente " , alla cessazione del rapporto rivendica spesso la qualità di dirigente e chiede le differenze retributive e quelle contributive rispetto al rapporto di lavoro dirigenziale (indennità per licenziamento ingiustificato ,differenze sul preavviso , ecc.) .

E' senz' altro possibile nominare un agente " generale " con l' incarico esclusivo di coordinare altri agenti , ma questi può essere pagato solo in parte con un fisso (ad es. con un forfait di € 2000,000 all' anno) , mentre la sua retribuzione principale non può assolutamente essere in misura fissa ma deve derivare dalle provvigioni indirette riconosciutegli sugli affari promossi dagli agenti da lui coordinati , oppure secondo altri criteri comunque provvigionali . Bisognerà inoltre che il rapporto in concreto sia caratterizzato da quell' autonomia di organizzazione del proprio lavoro e da quella libertà da istruzioni specifiche che sono proprie del lavoro autonomo e che lo differenziano da quello subordinato .

Non é possibile (ed é comunque pericoloso , per i motivi sopra indicati) riconoscere all' agente benefit , dato che i medesimi sono propri del rapporto di lavoro subordinato . Si può però pattuite un concorso spese (meglio non forfetario , ma basato su un pié di lista corredato da ricevute) non forfetario : meglio farsi dare le ricevute) il rimborso parziale



Avv. Maurizio Iorio

delle spese del cellulare e dell' auto , le cui utenze devono però essere sempre intestate all' agente .

12

Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano

E-mail: m.iorio@avvocatoiorio.it

Posta certificata: maurizio.iorio@milano.pecavvocati.it

Sito : www.avvocatoiorio.it

Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383

Skype maurizio8651

Fax. +39 (0)293661351